CORSO PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – EDIZIONE 2026
VI MODULO

Il concordato minore.
Le fasi della procedura.
Analisi degli indirizzi giurisprudenziali.

21 ottobre 2026

Prof.ssa Avv. Mia Callegari

Ordinaria di diritto commerciale Dipartimento Giurisprudenza Unito
Studio Legale Fenoglio Callegari

mia.callegari@studiolegalefenoglio.it

Il concordato minore. Inquadramento e tipologie

Il **concordato minore è** una procedura di composizione della crisi di carattere ristrutturativo

(= ristrutturazione dei debiti del consumatore e, in chiave di dismissione del patrimonio, la liquidazione controllata ex artt. 268-277 CCII).

- Il CM può avere due finalità:

A) Consentire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale del proponente (art. 74 CCII);

B) Avere finalità esclusivamente o prevalentemente liquidatorie del patrimonio.

A) Concordato finalizzato a

> consentire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale del proponente (art. 74, I comma CCII)

Art. 74

Proposta di concordato minore

1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.

B) Ipotesi residuale: Concordato minore > con finalità esclusivamente liquidatorie (art. 74, II comma CCII)

IL CM LIQUIDATORIO È CONSENTITO SOLO SE CONTEMPLA «RISORSE ESTERNE» TALI DA INCREMENTARE L'ATTIVO DISPONIBILE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 74
Proposta di concordato minore

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.	2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.

Testo post Correttivo 2024

Un confronto....

Concordato preventivo liquidatorio	Concordato minore liquidatorio
Art. 84, IV comma CCII	Art. 74, II comma CCII (post Correttivo 2024)
l'apporto di risorse esterne deve : a) Incrementare il soddisfacimento dei creditori chirografari di almeno il 10%(rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale) b) Il suddetto soddisfacimento non può essere inferiore al 20% dell'ammontare complessivo del credito chirografario.	NON C'È UNA PRECISAZIONE DELLA PERCENTUALE INCREMENTALE DELLA SODDISFAZIONE DEI CREDITORI IL LEGISLATORE RICORRE A UNA CLAUSOLA GENERALE > MISURA APPREZZABILE > VALUTAZIONE CASO PER CASO, TENENDO CONTO ANCHE DELLA NATURA DELLE RISORSE CHE INCREMENTANO L'ATTIVO CONCORDATARIO LA NORMA SI RIFERISCE ALL'ATTIVO DISPONIBILE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. La ratio della modifica risiede nel più agevole accertamento (T. Campobasso, 14 gennaio 2025; T. Bolzano, 12 novembre 2025) N.B. le norme del concordato preventivo si applicano ove compatibili (art, 74, IV comma CCII)

Art. 74, II comma CCII post Correttivo

Con la nuova norma, il confronto non si gioca più sull'alternativa tra due possibili scenari di soddisfazione dei creditori, ma si incentra sulla differenza quantitativa dell'attivo concordatario con o senza le risorse esterne.

Trib. Torino 9.9.2025: «*Nel concordato minore liquidatorio, l'art. 74, comma 2, CCII prevede la necessità dell'apporto di risorse esterne "che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda", per cui il riferimento è al patrimonio presente alla domanda di accesso e non all'attivo prospetticamente ricavabile dallo scenario alternativo della liquidazione controllata*».

Trib. Verona 17.8.2025: «*Il carattere "apprezzabile" dell'incremento dell'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda deve essere accertato caso per caso, avuto riguardo alle caratteristiche del patrimonio del debitore dal punto di vista attivo e passivo, [...] l'incremento dell'attivo previsto dalla relativa proposta può essere anche inferiore al 10 %, ma non può discostarsi sensibilmente da tale percentuale.*»

Possibilità di mantenere l'immobile del debitore (art. 75 comma 2-bis CCII post Correttivo)

- Il debitore può farsi autorizzare a pagare le rate del mutuo, così riscadenziato, purché ciò non leda i diritti degli altri creditori e purché il credito garantito possa essere integralmente pagato.
- Attestazione dell'OCC

Le fasi del procedimento.
I) La proposta di concordato minore



Contenuto della domanda (art.74, III comma)

- Tempi e modalità di superamento della crisi;
- Prevedere il soddisfacimento, anche parziale e attraverso qualsiasi forma, dei crediti, con obbligo di suddivisione in classi dei creditori titolari di garanzie prestate da terzi
-

Presentazione tramite OCC >

RELAZIONE con comparazione della convenienza della procedura rispetto all'alternativa liquidatoria



TRIBUNALE

-A-
Domanda inammissibile

-B-
Domanda ammissibile

A)DOMANDA INAMMISSIBILE

art. 77 CCII

«1. La domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori»

La valutazione di ammissibilità della domanda

L'ESAME DEL GIUDICE DEVE AVERE AD OGGETTO:

A) Le verifiche di tipo documentale elencate dall'art. 77 CCII, che sono ostative all'esame nel merito della domanda:

-la completezza del corredo informativo e documentale di cui agli artt. 75 e 76;

-la sussistenza di requisiti dimensionali che eccedono i limiti previsti dall'art. 2, 1° comma, lett. d), nn. 1), 2) e 3);

- la dichiarazione di esdebitazione conseguita nei cinque anni precedenti la domanda;
- l'avvenuta concessione dell'esdebitazione per due volte, indipendentemente dal periodo di riferimento;
- il compimento di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

B) I difetti relativi alla presentazione della domanda da parte dell'OCC

(art. 76 , I comma CCII)

Focus: OCC

L'OCC non deve limitarsi alla relazione, ma coadiuvare il debitore, insieme al difensore, nella predisposizione del ricorso

La lettera della norma sottolinea che L'ORGANISMO "FORMULA" LA DOMANDA INSIEME AL DEBITORE (art. 76, co. 1, CCII)

➢L'OCC la ritiene rispettosa dei requisiti normativi e ammissibile.

Ipotesi di inammissibilità dipendenti da OCC:

1. Domanda presentata dal debitore senza OCC
2. Domanda carente di relazione dell'OCC
3. Ricorso non sottoscritto dall'OCC
4. Relazione incompleta dell'OCC.

La Relazione dell' OCC dopo il Correttivo 2024 (art. 76, comma 2, CCII)

- Poiché nel CM l'attestazione è sempre facoltativa (art. 65, comma 3, CCII) > l'unico documento tecnico per la valutazione del piano e della documentazione allegata è costituito dalla RELAZIONE
- La relazione dell'OCC deve indicare l'eventuale esistenza di **ATTI IN FRODE O DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI** (nel testo precedente: «atti del debitore impugnati dal creditore»). > Richiamo implicito alla casistica contenuta nell'art. 106 CCII (occultamento o dissimulazione di parte dell'attivo, dolosa omissione di denuncia di uno o più crediti, esposizione di passività insussistenti)

N.B. La giurisprudenza vi ricomprende i pagamenti preferenziali e la sistematica volontà di non adempiere agli obblighi fiscali (App. Genova, 29 luglio 2025 n.48)

- La Relazione deve contenere:

a) La valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

b) la valutazione di fattibilità del piano da eseguire (Correttivo 2024)

L'INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA. ANALISI DEGLI INDIRIZZI GIURISPRUDENZIALI. § INAMMISSIBILITÀ e RELAZIONE OCC

- L'OCC è, tenuto a entrare nelle valutazioni inerenti alla fattibilità – (= prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta) – fornendo al Giudice gli elementi che già in sede di apertura consentano di verificare la non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati in caso di concordato minore liquidatorio (art. 47, comma 1, lett. a, CCII) e la sua manifesta inidoneità alla soddisfazione dei creditori in caso di concordato minore in continuità aziendale (art. 47, comma 1, lett. b, CCII).

- Pronunce che identificano nella completezza e attendibilità della relazione dell'OCC un presupposto indispensabile per l'ammissione al CM (Trib. Ivrea, 7 marzo 2023, conf. Cass. 28/10/2025 n. 28576 (ord.) in tema di liquidazione controllata);

- Pronunce che sottolineano la **rilevanza sulla trasparenza in merito alle cause del sovraindebitamento e sulla valutazione del comportamento del debitore, quali elementi che si riflettono sull'affidabilità del proponente** (Trib. Ivrea, 7 marzo 2023; Trib. Ferrara, 27 dicembre 2024; **Cass. 27 novembre 2024, n. 30538**). Es. inammissibilità per la società che continua a operare finanziando la prosecuzione dell'attività di impresa attraverso l'omesso pagamento delle imposte

Art. 74, III comma CCII (mod. dal D.Lgs. n. 136/2024)

Primo periodo:

- Viene eliminata l'espressione «**ha contenuto libero**»
- Viene introdotta la **detipizzazione dei contenuti della proposta** (= i creditori possono essere soddisfatti in qualsiasi forma)
- Vengono precisati i **criteri adottati per la suddivisione in classi dei creditori** (che devono corrispondere ai parametri di omogeneità giuridica ed economica sanciti dall'art. 2, lett. r, CCII).

Secondo periodo: Nel CM, la formazione delle classi è obbligatoria **solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.**

Focus: art. 74 CCII

La norma è stata giudicata da molti lacunosa perché non considera la potenziale complessità delle procedure, la frequenza con cui invece i creditori vengono divisi in classi (per proporre ad esempio la falcidia dei privilegiati incapienti e la degradazione in chirografo del credito non soddisfatto) ovvero viene introdotta una classe di creditori destinata ad essere soddisfatta con utilità diverse dal denaro (libertà di forma di soddisfazione dei creditori nel CM – art. 74 comma 3 CCII) ovvero vi sono proposte concorrenti (ammissibile nel CM per applicabilità dell'art. 90 CCII in quanto compatibile).

L'INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA. ANALISI DEGLI INDIRIZZI GIURISPRUDENZIALI. §§ INAMMISSIBILITÀ e REGOLE DI TRATTAMENTO.

Trib. Avellino, 28 febbraio 2025 – CM con finalità liquidatoria

«La proposta può prevedere, in assenza di altre risorse patrimoniali del debitore, che il fabbisogno concordatario sia soddisfatto esclusivamente con finanza terza.»

«Ciascun creditore, anche se chirografario, deve essere almeno in parte soddisfatto e ciò anche quando la proposta sia basata esclusivamente sull'apporto di finanza terza ed il credito di cui è titolare sia destinato a restare totalmente incapiente in caso di apertura della liquidazione controllata.»

L'INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA. ANALISI DEGLI INDIRIZZI GIURISPRUDENZIALI. §§ INAMMISSIBILITÀ e REGOLE DI TRATTAMENTO.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese

Deve essere coinvolto nella procedura tutto il patrimonio del debitore? Si applica il principio dell'universalità oggettiva (art.2740 c.c.)?

SI	NO
Nel CM non c'è deroga espressa al 2740 c.c., come invece nel PRO	-Non è necessaria la deroga esplicita - Controvalore dei beni - Universalità oggettiva = minore utilità del CM (es. bene con mutuo)
Trib. Ferrara, 20 dicembre 2024 (se il debitore ha redditi di lavoro, non può proporre un CM con finalità liquidatoria solo con finanza terza)	Cass., 28 ottobre 2025, n.28574 *«La proposta di concordato minore deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c. nonché la graduazione delle cause legittime di prelazione, per come disciplinati nel concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII, in forza e del rinvio ex art. 74, comma 4, CCII Ne consegue che il mancato rispetto delle relative regole legali di trattamento dei creditori costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile dal giudice anche d'ufficio e senza dover attendere l'apertura del giudizio di omologazione, in ossequio ai principi di economia dei giudizi e di sollecita definizione delle procedure, a ciò non ostando la tassatività delle ipotesi di inammissibilità della domanda di concordato minore, ai sensi dell'art. 77 CCII.» Caso: parificazione chirografari ai privilegiati - inammissibile*
App. Bologna, 16 gennaio 2024 (non può essere escluso un bene di proprietà del debitore, a meno che si tratti di un bene strumentale all'impresa e il CM sia in continuità aziendale)	Richiamo a Cass. civ., Sez. I, 30/06/2025, n. 17721, per individuare i presupposti per l'applicazione delle norme sul CP al CM: i) la mancanza di una specifica disciplina (lacuna) e ii) la compatibilità delle disposizioni tratte dal CP con la disciplina e la ratio del CM

Cass. 28 ottobre 2025, n.28574. Alcuni principi.

1-L'art. 77 CCII disciplina le cause tassative di inammissibilità della "domanda" di CM e non della "proposta" di CM. > «La distinzione non è formalistica, poiché un conto è individuare i requisiti formali e sostanziali che una domanda deve possedere per poter ritualmente avviare una procedura, altro è invece verificare il rispetto dei canoni costitutivi dell'istituto ad essa sotteso».

2- Spetta al Giudice del merito sindacare, ai fini dell'ammissibilità della proposta di concordato minore, la fattibilità giuridica in termini di compatibilità della proposta con le norme inderogabili e la causa concreta dell'accordo (conf. Cass. n. 11223/2025), la quale è «integrata dalla finalità di superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e di assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente parziale, dei creditori, dall'altro».

3- Il vaglio sulla **fattibilità giuridica** integra, invero, quel controllo di legittimità «ontologicamente riservato al giudice, che può esercitarlo indifferentemente in ogni fase del suo intervento nel processo concordatario».

Cass. 28 ottobre 2025, n.28574.
Alcuni principi sulla classazione. (continua...)

4-L'eventuale inammissibilità è rilevabile dal giudice anche d'ufficio, senza che debba attendersi l'apertura del giudizio di omologazione e senza che la tassatività delle ipotesi di inammissibilità della domanda di concordato minore quale riscontrabile nell'art. 77 CCII ostino in tal senso.

5-Al fine di poter essere giudicata ammissibile, la proposta di concordato minore deve osservare la graduazione delle cause legittime di prelazione quale prevista per il concordato preventivo in forza e nei limiti del rinvio contenuto nell'art. 74, comma 4, CCII.

Giudizio di reclamo avverso il decreto di inammissibilità (artt. 737 e 738 c.p.c.)

- Organo: Tribunale in camera di consiglio
- Provvedimento: Decreto motivato
- In sede di reclamo, è preclusa al debitore la modifica del piano e della proposta
- In caso di accoglimento, rimessione degli atti davanti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti

B) Se la domanda è ammissibile.....

II) APERTURA DELLA PROCEDURA

Il Giudice Unico:

- Dichiara aperta la procedura di CM con decreto, pubblicato sul sito web del Tribunale e sul Registro delle Imprese
- Fissa un termine non superiore a 30 giorni entro cui i creditori devono far pervenire le dichiarazioni di voto all'organismo di composizione della crisi
- Dispone la comunicazione ai creditori della proposta e del decreto (OCC)
- Può concedere un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti (art.78, I comma CCII, modificato dall'art.20, IV comma D. Lgs. n.136/2024)

L'OCC vigila sulla procedura

Focus: domanda prenotativa di CM

- Già ante Correttivo, ci si domandava se l'art.44 CCII (presentazione di domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di presentazione della documentazione) si potesse applicare al CM.
- Inizialmente in giurisprudenza si era affermato l'orientamento contrario, anche se in dottrina si sottolineava una disparità di trattamento rispetto all'imprenditore commerciale, che pare esser stata recepita dal Correttivo.

Ante Correttivo: Pro Trib. Milano, 31 luglio 2025; Contra Trib. Udine, 16 gennaio 2025

MISURE PROTETTIVE

(allineamento all'art.54, II comma CCII – Correttivo 2024)

d) su istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

concordato e le eventuali contestazioni;

d) su istanza del debitore dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata.

MISURE PROTETTIVE

(allineamento all'art.54, II comma CCII – Correttivo 2024)

- 1- Al pari di quanto previsto nell'art. 54, comma 2 CCII, le misure protettive non riguardano solo il patrimonio del debitore, ma anche i beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa
- > l'ipotesi va limitata al caso del CM con continuità aziendale
- 2- Le misure aventi ad oggetto beni di proprietà di terzi sono reclamabili ex art. 55, III comma CCII
- 3- In assenza di un'apposita disciplina in materia di revoca delle misure protettive - non introdotta con il Correttivo – dovrebbe applicarsi l'art. 55, comma 4, CCII, non essendo giustificata una loro intangibilità assoluta (es. scoperta di atti di frode in pendenza della procedura)

III) APPROVAZIONE PROPOSTA CONCORDATO

- Ai fini della manifestazione di voto opera il silenzio –assenso

➢Tutti i creditori che non hanno manifestato volontà contraria entro i termini previsti (30 gg.), sono considerati consenzienti alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.

➢N.B. IL provvedimento di ammissione non è reclamabile, i creditori esprimono il loro dissenso attraverso la successiva votazione

Art. 79 CCII: > crediti ammessi al voto (chirografari + privilegiati soggetti a stralcio concorsuale)

> IN CASO DI MODIFICA DEL PIANO OCCORRE UNA NUOVA VOTAZIONE (T Avellino, 28 febbraio 2025)

IV) OMOLOGAZIONE

IL GIUDICE UNICO DEVE VERIFICARE:

- l'ammissibilità;
- la fattibilità;
- il raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 79 CCII,

- MA il CM minore può essere omologato anche in assenza della necessaria maggioranza, quando la mancata adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali è stata determinante e il giudice ritenga, sulla base della relazione dell'organismo di composizione delle crisi, che l'alternativa liquidatoria sia meno vantaggiosa per tali creditori.

L'OMOLOGAZIONE VIENE DISPOSTA CON SENTENZA

LA FATTIBILITA' del PIANO (art. 80, I comma CCII)

- La fattibilità attiene alla capacità del piano di consentire l'adempimento della proposta; più nello specifico, essa ha a che fare con la "non manifesta inattitudine" a raggiungere tale obiettivo (art. 112 CCII), con la "non manifesta inidoneità alla soddisfazione dei creditori" (art. 47 CCII), con la "non manifesta inadeguatezza a raggiungere gli obiettivi" (art. 7 CCII); etc..
- Innanzitutto, il tribunale deve appurare la "regolarità della procedura" (comma 1, lett. a), riesaminando quanto abbia provvisoriamente delibato in fase d'apertura del concordato (cfr. si pensi al compimento da parte del debitore di eventuali atti di frode ex art. 106 ccii emersi nelle more dell'omologa).
- Quanto alla corretta formazione delle classi" (comma 1, lett. d) ed all'effettivo rispetto della "parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe" (comma 1, lett. e), si tratta di verificare se, ex art. 2, lett. r), CCII, se le classi son composte dall' "insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei" e se, all'interno delle specifiche classi regolarmente costruite, è garantito trattamento unitario.

ammissibilità giuridica, fattibilità e convenienza

- **Trib. Napoli, 14 gennaio 2026, n. 5:** Ai fini dell'omologazione del concordato minore, ai sensi dell'art. 80 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, nonché l'avvenuto raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 CCII e la mancanza di contestazioni. In presenza di contestazioni sulla convenienza della proposta da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere disposta solo a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.
- **Trib. Brescia, 20 aprile 2026, n. 151**: Il tribunale è competente a omologare il concordato minore proposto da soggetti non qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. e), CCII, purché rispettino le condizioni di ammissibilità e fattibilità del piano concordatario. L'omologazione avviene dopo la verifica dell'approvazione da parte dei creditori secondo le percentuali di voto previste dall'art. 79 CCII e sulla base della relazione positiva dell'OCC ai sensi dell'art. 76, c. 2, CCII. La pubblicazione della sentenza di omologazione deve essere effettuata a cura della cancelleria nel sito web del tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, nel registro delle imprese da parte dell'OCC, che altresì deve comunicare la sentenza a tutti i creditori e provvedere alla trascrizione della sentenza nei pubblici registri in caso di cessione o affidamento di beni mobili registrati o immobili. L'esecuzione del piano concordatario omologato deve svolgersi secondo le modalità previste dall'art. 81 CCII. In assenza di contestazioni, non si provvede sulle spese di lite, e la procedura si dichiara chiusa al termine dell'esecuzione.

….ammissibilità giuridica, fattibilità e convenienza…

- ***Trib. Piacenza, 29 aprile 2026, n. 15****: Nel procedimento di concordato minore ai sensi degli articoli 74 e ss. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), il Tribunale territorialmente competente (ex art. 9 CCII) può omologare il piano concordatario previa verifica della sussistenza dei presupposti di ammissibilità e fattibilità. L'omologazione richiede il raggiungimento delle maggioranze di voto previste per l'approvazione da parte delle classi di creditori, senza opposizioni rilevanti, nonché le attestazioni del gestore della crisi sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. Durante la procedura, sono vietate azioni esecutive individuali, sequestri conservativi e l'acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, sotto pena di nullità, sino a quando la sentenza di omologazione non diventa definitiva. L'OCC (Organismo di Composizione della Crisi) ha il compito di vigilare sull'esatto adempimento del concordato e di comunicare eventuali irregolarità al giudice delegato, nonché di pubblicare, trascrivere e comunicare ai creditori la sentenza di omologazione. Lo svincolo delle somme e la cancellazione di vincoli derivanti dal concordato devono essere richiesti al giudice. Al termine dell'esecuzione corretta del piano, l'OCC deve presentare una relazione finale e richiedere la liquidazione del compenso, con relativo accantonamento delle somme previste. Infine, la sentenza di omologazione fissa la durata della procedura, dispone i pagamenti secondo la proposta, e dichiara la chiusura della procedura al completamento del piano.*

- ***Trib. Rimini, 30 aprile 2026, n. 33****: Nel concordato minore ex artt. 74 e ss. CCII, il Tribunale deve verificare: (i) lo stato di sovraindebitamento del debitore e la completezza della documentazione di cui all'art. 75 CCII; (ii) la competenza territoriale ai sensi dell'art. 27, comma 2 CCII; (iii) la legittimazione del debitore, purché non consumatore e nel rispetto dei limiti dimensionali di cui all'art. 2 CCII; (iv) la conformità della proposta di concordato, che può prevedere soddisfacimento dei creditori anche tramite finanza esterna e che non richiede necessariamente l'apporto da continuità aziendale ai sensi dell'art. 74, comma 3 CCII, non essendo automatico il richiamo alle norme del concordato preventivo; (v) il procedimento di voto e l'eventuale applicazione del meccanismo del voto silente secondo l'art. 79, comma 3 CCII; (vi) la verifica della fattibilità del piano e della sua non manifesta inadeguatezza all'adempimento delle obbligazioni concordatarie; (vii) la possibilità di omologazione anche in presenza di dissenso di alcuni creditori, con applicazione del cram down fiscale ex art. 80, comma 3 CCII; (viii) dopo omologazione, la vigilanza del gestore della crisi sull'esecuzione e la chiusura della procedura ex art. 80, comma 2 CCII.*

....ammissibilità giuridica, fattibilità e convenienza.

Trib. Treviso, 9 maggio 2026, n. 66: Nel procedimento di omologazione del concordato minore ex artt. 74 ss. codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (cci), compete il tribunale del luogo di residenza della debitrice (art. 27.2 cci richiamato dall'art. 76.1 cci); anche in assenza della previsione di una specifica udienza per l'omologazione (art. 80 cci), devono essere assicurati contraddittorio e istruttoria tramite acquisizione di motivata relazione del commissario giudiziale; l'omologazione è possibile quando sussistono stato di sovraindebitamento, assenza di esdebitazione precedente nei 5 anni e non siano stati compiuti atti fraudolenti (art. 77 cci), il piano è fattibile sotto profili economici e giuridici, la proposta è attuabile concretamente, si siano raggiunte le necessarie maggioranze dei creditori (art. 79 cci), e la relazione dell'OCC confermi la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; contestazioni ex art. 80.3 cci non adeguatamente documentate o motivate non inibiscono l'omologazione; in particolare, la mera iscrizione all'albo imprese artigiane non prova il carattere di impresa artigiana ex art. 2751 bis n. 5 cc; e una proposta concordataria è conveniente anche rispetto al realizzo ipotetico del patrimonio in liquidazione controllata, se dimostra una maggiore o non inferiore percentuale di soddisfacimento dei creditori.

Trib. Palermo, 27 aprile 2026, n. 90: Nel concordato minore ex art. 74 e ss. del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), è ammessa la falcidia anche dei crediti tributari e contributivi, purché il soddisfacimento offerto non sia inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione, tenuto conto della collocazione preferenziale del credito; la proposta può prevedere pagamenti parziali o dilazionati e non è obbligatoria la suddivisione in classi dei creditori; il compenso dell'organismo di composizione della crisi è liquidato dal giudice al termine dell'esecuzione corretta del piano; la comunicazione e la pubblicazione della sentenza di omologazione e della proposta devono rispettare le prescrizioni di legge e garantire la trasparenza verso i creditori; infine, la soddisfazione dei creditori opponenti alla proposta è valutata dal giudice comparandola con l'alternativa liquidatoria, omologando il piano se il credito può essere soddisfatto in misura non inferiore, anche tenuto conto di eventuali fraintendimenti sul contenuto della proposta stessa e della capacità reddituale futura del debitore rilevata attraverso le relazioni del commissario giudiziale.

Trib. Bari, 13 luglio 2026, n. 212: Nel concordato minore promosso da un professionista in situazione di sovraindebitamento derivante dall'attività professionale, senza beni immobili di proprietà e con limitata capacità reddituale, l'omologazione è ammissibile quando: 1) il centro principale degli interessi del debitore è nel foro competente, 2) sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi di accesso senza cause di inammissibilità o atti in frode ai creditori, 3) la proposta concordataria, basata sulla prosecuzione dell'attività e sull'utilizzo dei flussi reddituali, è giuridicamente ed economicamente fattibile, 4) la proposta assicura un soddisfacimento almeno pari a quello conseguibile con la liquidazione controllata del patrimonio, 5) la documentazione prodotta è completa e attendibile, 6) il piano è approvato dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto secondo le regole procedurali, 7) eventuali aggiornamenti delle posizioni creditorie comunicati tempestivamente e favorevolmente accetti dal creditore non ostano all'omologazione in assenza di contestazioni da parte della debitrice. Inoltre, sino al momento in cui la sentenza di omologazione diventa definitiva, sono vietate azioni esecutive individuali e iscrizioni di prelazioni sui beni del debitore, assicurando così l'efficace esecuzione del piano.

Rilievo della condotta del debitore ai fini della prognosi di fattibilità

- Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 27/11/2024, n. 30538:

«*In fase di omologazione, la valutazione del comportamento del debitore deve essere compiuta in tutte le procedure di composizione della crisi (...) tale conclusione però non si traduce in una verifica di meritevolezza che nell'accordo non è contemplata espressamente, bensì in una valutazione prognostica della funzione causale della procedura, nel cui ambito non si può non tener conto di come il debitore sia giunto alla condizione di sovraindebitato e, quindi, del giudizio sull'affidabilità del proponente.*»

Nomina di un commissario giudiziale

- Ipotesi prevista dall'art. 78, co. 2 bis CCII
- Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 30/06/2025, n. 17721: « *La nomina da parte del tribunale, nel corso del concordato minore, di un commissario giudiziale, in sostituzione dell'OCC, è compatibile con i poteri di organizzazione della procedura anche quando sia fissata una somma per far assolvere, con la stessa, alle relative spese.*»

Questioni in tema di manifestazione del voto da parte della PA e dell'Agenzia delle Entrate. Sindacato.

- Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 22/07/2024, n. 20036:

«*la pubblica amministrazione, nell'esprimere il proprio voto nel concordato preventivo, opera come qualsiasi altro creditore sicché tale manifestazione di voto non si annovera nell'ambito dei provvedimenti amministrativi*» > sindacato giudice ordinario

Cass., 19 maggio 2023, n. 13877:

« in tema di accordo di composizione del sovraindebitamento di cui alla L. n. 3 del 2012, il diritto di esprimere adesione o dissenso alla proposta del debitore spetta al titolare del credito, ovvero al soggetto che, avendo la piena disponibilità del relativo diritto, può decidere della convenienza di una proposta che ne preveda il pagamento non integrale o dilazionato.»

> la manifestazione di voto (di assenso o dissenso) su una proposta negoziale espressa da un soggetto privo del potere sostanziale di renderla, è priva di effetti. (es. Agenzia Entrate Riscossione) – Tribunale Nocera inferiore, 27 agosto 2025.

Cram down

L'art. 80 CCII prevede in analogia all'art. 88 ccii l' omologazione del concordato nonostante la mancata adesione del creditore pubblico cioè il creditore erariale o previdenziale per l'ipotesi in cui tale adesione sia determinante ai fini dell'approvazione il giudizio del tribunale dovrà basarsi qui sulla **convenienza** del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria anche basandosi sulle risultanze sul punto della relazione dell'OCC. (Cass., 11 aprile 2025, n.9549: giudizio relativo all'apprezzamento di fatto, non ricorribile in sede di legittimità). > v. motivazione sentenza (cfr. T. Modena 29 agosto 2025)

Giurisprudenza: Trib. Ancona 57/2026; Tribunale Termini Imerese 22/2026; Trib. Lecce 83/2026; Trib. Mantova 34/2026; Trib. Rimini, 33/2026

Trib. Ancona 57/2026

Nel procedimento di omologazione di un concordato minore ex art. 74 e ss. CCII, il giudice deve omologare la proposta anche in assenza della maggioranza dei creditori, inclusa l'amministrazione finanziaria, quando quest'ultima ha espresso voto contrario determinante ai fini dell'approvazione, purché sia accertata la maggiore convenienza economica della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria; la verifica giudiziale deve limitarsi alla valutazione della fattibilità e convenienza del piano sotto il profilo economico, escludendo qualsiasi valutazione sulla meritevolezza o la responsabilità del debitore, in ossequio al principio del c.d. cram down fiscale sancito dall'art. 80, comma 3, CCII, secondo periodo; l'omologazione può quindi essere concessa quando il piano consenta una soddisfazione effettiva e migliorativa dei creditori rispetto alla liquidazione controllata ed il debitore dimostri la fattibilità della proposta di composizione della esposizione debitoria. Inoltre, il giudice deve autorizzare ogni atto necessario all'esecuzione del piano, nominare l'OCC quale vigilante sull'adempimento e disporre la pubblicazione e comunicazione della sentenza e del piano, garantendo trasparenza e partecipazione all'esecuzione, conformemente alle disposizioni di legge.

LA SENTENZA DI OMOLOGAZIONE

- Può ESSERE REVOCATA dal Tribunale

su istanza del debitore o di un creditore

(NON a seguito di iniziativa officiosa del Giudice < Correttivo 2024)

>>> In tal caso, il Tribunale, una volta verificata l'esistenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII emette

SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

(ex art. 270 CCII)

C. App. Trieste 5/2026

Il socio illimitatamente responsabile non può accedere al concordato minore limitatamente ai suoi debiti personali escludendo quelli sociali, poiché ciò priverebbe i creditori sociali della tutela garantita dalla responsabilità personale e solidale prevista dagli artt. 2267 e 2268 c.c.; pertanto, la domanda di concordato minore ristretta alla posizione debitoria individuale è inammissibile. L'iscrizione di ipoteca amministrativa sui beni sociali non preclude al creditore l'iniziativa procedurale nei confronti del socio né limita l'interesse all'omologazione del concordato minore. L'esistenza di procedure di ristrutturazione del sovraindebitamento della società semplice, se non ancora avviate al momento della decisione, non costituisce causa di sospensione o pregiudizialità del procedimento inerente il concordato minore del socio.

C. App. Napoli 19/2026

In tema di concordato minore, il giudice deve valutare, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.c.i.i., l'ammissibilità e la fattibilità del piano prima dell'omologazione; la proposta deve indicare in modo completo e veritiero tutti i crediti dovuti ai creditori, inclusi eventuali maggiori crediti privilegiati come quelli dell'INPS, che devono essere soddisfatti integralmente al 100%. La mancata indicazione di tali crediti fa venir meno i presupposti per l'omologazione del concordato minore. Ai sensi dell'art. 75, comma 1, lettera c), c.c.i.i., il debitore è tenuto a presentare una documentazione esaustiva, comprensiva di tutti i crediti accertati dalla documentazione ufficiale, come le dichiarazioni dei redditi. In sede di reclamo ex art. 51 c.c.i.i., considerata la funzione devolutiva piena, è ammissibile l'acquisizione di nuova documentazione anche se depositata tardivamente, senza che ciò comporti ulteriori modifiche o integrazioni del piano da parte del debitore. La sussistenza di un maggior credito privilegiato da soddisfare integralmente influisce negativamente sulla fattibilità del piano, limitando la soddisfazione degli altri creditori. Pertanto, in mancanza di ammissibilità e fattibilità, l'omologazione del concordato minore deve essere revocata. In caso di reclamo, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., le spese processuali possono essere compensate integralmente tra le parti.

Grazie per
l'attenzione!

Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Torino

Fondazione
Piero Piccatti e
Aldo Milanese
ORDINE DOTTORI
COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
TORINO

www.odcec.torino.it
www.linkedin.com/company/odcec-torino/
www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos